

COMUNICATO STAMPA

**Liti col Fisco, il rimborso trova lo sprint
Alta priorità per le restituzioni ai ricorrenti**

Quando il Fisco perde in contenzioso, rimborsa subito e senza più aspettare la notifica della sentenza. Per ottenere le somme, il contribuente non deve far nulla: né avanzare richieste specifiche né avviare solleciti. Infatti, basta solo la comunicazione del dispositivo della decisione da parte della segreteria della Commissione tributaria. Quest'ultima, per far scattare la restituzione, deve contenere tutti gli elementi necessari a determinare l'importo. In particolare, la corsia preferenziale riguarda i rimborsi per le controversie relative ad avvisi di accertamento, di liquidazione e atti con cui si determinano sanzioni e iscrizioni a ruolo, in seguito a sentenze emesse non solo dalle Commissioni tributarie provinciali, ma anche da quelle regionali. La nuova apertura abbraccia anche i rimborsi di somme versate spontaneamente dal contribuente per errore. In questo caso, lo spartiacque non è più il passaggio in giudicato, ma il fatto stesso che esista una sentenza favorevole. Con la circolare 49/E diffusa oggi, l'Agenzia delle Entrate taglia i tempi per restituire gli importi ai contribuenti quando il giudice accoglie il loro ricorso, dettando le istruzioni per rimborsare rapidamente i cittadini nel momento in cui sa per certo, seppur informalmente, di aver perso in giudizio.

Identikit dei rimborsi “prioritari” - I rimborsi che allungano il passo rispetto agli altri sono sia quelli relativi a liti su avvisi di accertamento, di liquidazione e atti con cui si determinano sanzioni e iscrizioni a ruolo, sia quelli legati a controversie sul diniego espresso o tacito del rimborso di somme versate spontaneamente, ossia non in seguito alla notifica di atti autonomamente impugnabili. Su questa seconda tipologia di rimborsi, il documento di prassi precisa che se l'Agenzia riconosce, quando la lite è ancora pendente, che al contribuente spetta il rimborso, in questo caso non deve aspettare che la sentenza passi in giudicato, come detterebbe la norma, ma deve attivarsi subito per restituire le somme al cittadino.

L'accelerazione vale in ogni Commissione - In particolare, la circolare precisa che l'obbligo di eseguire la prima tipologia di rimborsi “prioritari”, ossia quelli relativi a liti su avvisi di accertamento, di liquidazione e atti con cui si determinano sanzioni e iscrizioni a ruolo, vale non soltanto per le sentenze favorevoli al contribuente emesse in Commissione tributaria provinciale ma anche per le decisioni prese in Commissione tributaria regionale o centrale.

Il testo della circolare n. 49/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all'interno della sezione Circolari e Risoluzioni. Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.

Roma, 1 ottobre 2010

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)